

*Revocatoria fallimentare dell'atto di scissione  
disgiunto dalla fusione*

Tribunale di Roma, 11 gennaio 2001. Giudice Norelli.

**Scissione - Azione revocatoria fallimentare - Pagamento con mezzo anormale - Esclusione**

*Il solo atto di scissione, disgiunto dal successivo atto di fusione, non può configurare un pagamento con mezzo anormale, revocabile ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fall., ove il debito dell'impresa fallita sia nei confronti della incorporante e non della società incorporata, la quale, proprio perché nata dalla scissione, non esisteva ancora prima del compimento di detta operazione.*

**Scissione - Revocabilità - Nullità - Iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese - Esclusione**

*Ai sensi dell'art. 2504-quater c.c., «eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del comma 2 dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata», disposizione, questa, che si applica anche all'atto di scissione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2504-novies ultimo comma c.c.*

*(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)*

*Omissis.*

Le domande attoree sono infondate.

1. L'attore ha chiesto accertarsi «la nullità e la conseguente inefficacia» dell'atto di scissione a rogito del notaio Caraffa in data 24 ottobre 1994, rep. n. 22401, «ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, n. 2, l. fall.», sicché egli: a) ha inteso proporre unicamente azione revocatoria ex art. 67 comma 1, n. 2, l. fall. e non anche azione di nullità, né altra azione revocatoria; b) ha impugnato soltanto l'atto di scissione e non anche il successivo atto di fusione per incorporazione della Coses s.r.l. nella Coes Italia s.p.a.

Peraltro, pur parlando di illegittimità della scissione e di violazione delle norme di cui agli art. 2504 e ss. c.c., non ha precisamente indicato i vizi, da cui sarebbe affetto l'atto di scissione e da cui deriverebbe la nullità dell'atto medesimo.

2. In effetti, il curatore del fallimento della Challoils s.p.a. è stato autorizzato, non decreto del giudice delegato in data 24 gennaio 1996, a proporre, unicamente, azione revocatoria del solo atto di scissione, come da sua istanza in data 11 gennaio 1996.

3. Il solo atto di scissione (unico oggetto della proposta azione revocatoria ex art. 67 comma 1, n. 2, l. fall.), disgiunto dal successivo atto di fusione (non impugnato con detta azione), non può configurare - nemmeno in via meramente ipotetica - alcun pagamento effettuato con

mezzo anormale (revocabile ex art. 67 comma 1, n. 2, l. fall.), atteso che il debito della fallita era verso la incorporante Coes Italia s.p.a. e non verso la incorporata Coes s.r.l., la quale, proprio perché nata dalla scissione, non esisteva ancora prima del compimento dell'unico atto impugnato (l'atto di scissione).

L'atto in questione, perciò, non può essere revocato.

4. Ai sensi dell'art. 2504-quater c.c., «eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del comma 2 dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata»; tale disposizione si applica anche all'atto di scissione, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2504-novies comma ult., c.c.

In ogni caso, dunque, l'atto di scissione de quo, essendo stato iscritto nel registro, non può nemmeno essere dichiarato nullo né annullato.

In ogni caso non sussistono le condizioni di legge, le domande vanno rigettate. *Omissis*